



## **Regolamento per il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari dinnanzi al Collegio arbitrale.**

### **Art. 1 -**

Qualunque fatto illecito o atto non conforme alle Leggi e Regolamenti Fe.Bur.it. commesso da un Arbitro è sottoposto alla normativa prevista nel regolamento di Giustizia Sportiva ed alla giurisdizione del Collegio di disciplina arbitri.

### **Art. 2 -**

Il collegio di disciplina arbitrale è composto di tre membri effettivi e due supplenti: i membri sono nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione FE.BUR.IT.. Nella prima riunione i membri effettivi designano il Presidente del Collegio a maggioranza assoluta.

Al collegio di disciplina arbitri sono affidate le funzioni giudicanti: i componenti decidono su tutte le vicende che i soci o qualsiasi organo Fe.bur.it. sottopongono al loro esame relativamente a comportamenti arbitrali, ritenuti censurabili.

La potestà disciplinare deve essere esercitata per reprimere le infrazioni degli arbitri ai loro doveri regolamentari, commesse con dolo o colpa grave, nel rispetto delle previsioni di carattere generale dettate dal Regolamento per il procedimento disciplinare.

Il collegio di disciplina arbitrale si riunisce ogni qualvolta viene segnalata una condotta sanzionabile posta in essere da un arbitro.

Delle riunioni viene redatto verbale.



### **Art. 3**

L'organo di disciplina arbitri, su segnalazione del Consiglio o del Presidente dell'Associazione o del Presidente di Circolo o di un socio, acquisita la prova dell'infrazione disciplinare, esperite le necessarie indagini, emette un provvedimento quando vengano ravvisate condotte punibili.

Effettuata un'indagine preliminare, ove si ritenga che ci siano elementi sufficienti a sostegno della segnalazione, il Collegio emana i provvedimenti ritenuti opportuni per arrivare ad una decisione giusta e trasparente.

E' facoltà del Collegio sentire le parti in contraddittorio o personalmente o attraverso una richiesta formale alle stesse, di presentazione di una memoria difensiva.

Nel caso in cui il Collegio decida di sentire le parti mediante contraddittorio scritto comunicherà ad esse il termine per l'invio delle loro memorie, che dovranno essere depositate alla segreteria federale mediante fax, mail o raccomandata a.r. entro e non oltre il termine fissato, altrimenti, con l'atto di convocazione, comunicherà la data per l'audizione.

L'atto di convocazione deve contenere:

- (A) Indicazione delle parti;
- (B) Descrizione sommaria del fatto;
- (C) Eventuali testimoni e/o atti presi in esame.

Ogni decisione è assunta sempre in composizione collegiale.

### **Art. 4 -**

Il Collegio giudica sull'operato degli arbitri esclusivamente sotto il profilo comportamentale, qualora vengano violati i doveri previsti nel regolamento disciplinare.

- Sono punibili le seguenti condotte:

- a) Comportamenti posti in essere in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva;
- b) Comportamenti che offendono verbalmente e/o fisicamente un tesserato nel corso di manifestazioni federali (tornei di ogni tipo e campionati);
- c) Comportamenti diretti ad assicurare a se stessi e/o ad altri un indebito vantaggio nel corso di manifestazioni indette, organizzate e/o patrocinate dalla FE.BUR.IT.;
- d) Comportamenti commissivi e/o omissivi che realizzino un illecito arbitrale e comunque una trasgressione delle regole di condotta per gli arbitri Fe.bur.it. e di quanto previsto nel Regolamento disciplinare.

- Le sanzioni erogabili agli arbitri sono :
- ammonizione
- richiamo scritto
- squalifica sino a due anni
- retrocessione di un grado
- radiazione dall'albo arbitri.

Nel caso di particolare gravità della condotta attribuita all'arbitro, il Collegio può procedere in via cautelare con la sospensione dell'arbitro: le misure cautelari possono essere irrogate per un periodo non superiore ai 40 giorni, devono essere motivate e la loro osservanza comporta una detrazione, sul tempo della pena principale, da scontarsi per il periodo corrispondente a quello in cui si è osservata. L'ignoranza del Regolamento, delle norme secondarie e d'ogni atto o norma non può essere invocata dall'arbitro a nessun effetto.

#### **Art. 5 -**

Tutti i provvedimenti emessi dal Collegio di disciplina Arbitri devono essere sinteticamente motivati e sono ricorribili in secondo grado dinnanzi al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione che verrà data alla parte interessata.

#### **Art. 6 -**

Tutti i destinatari delle decisioni del Collegio, quale organo di giustizia sportiva, ne sono tenuti al rispetto; le Associazioni affiliate, per il tramite dei loro dirigenti, devono collaborare, affinché tali decisioni vengano osservate dagli interessati, segnalando eventuali violazioni ad esse e/o una mancata conformazione ai loro dispositivi.

#### **Art. 7-**

Il Collegio giudica delle infrazioni di qualsiasi categoria arbitrale, pertanto, il presente regolamento si applica a tutti gli arbitri Fe.bur.it. di ogni ordine e grado.